

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Nuovo testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	189

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 agosto 2015. — Presidenza del vicepresidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Nuovo testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanna PALMA (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato delle proposte di

legge in titolo, che è composto da un solo articolo, delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Osserva quindi che la XIII Commissione risulta assegnataria del parere di competenza proprio in ragione della stretta connessione, oramai unanimemente riconosciuta, tra l'agricoltura, produttrice di beni primari, e l'ambiente in cui opera e da cui la stessa produzione è influenzata.

Le alluvioni dei giorni scorsi in Toscana ed, in generale, l'accentuarsi di fenomeni climatici e meteorologici sempre più esasperati, rendono il ruolo della protezione civile sempre più strategico, anche per un comparto produttivo quale quello agricolo.

Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che il comma 1 stabilisce che la delega deve essere esercitata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti nei seguenti ambiti: definizione delle attività di protezione civile articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emer-

genze, nonché di coordinamento delle misure da attuare; organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), con la possibilità di definire i livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale, e di integrare l'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile; attribuzione delle funzioni di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo le funzioni di carattere politico quelle di gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi. In tale ambito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per armonizzare l'esercizio delle funzioni di protezione civile sul territorio.

La delega riguarderà inoltre la partecipazione e responsabilità dei cittadini singoli e associati alle attività di protezione civile per finalità riguardanti la pianificazione dell'emergenza, le esercitazioni, nonché la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile; partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile; disciplina dello stato di emergenza e previsione del potere di ordinanza in deroga all'ordinamento giuridico vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa europea; previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile volte a garantire l'effettività delle misure adottate nel corso della emergenza, la cui durata deve essere limitata, in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, alla gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo prodotte in condizioni di emergenza, nonché alle forniture di beni di prima necessità; disciplina del finanzia-

mento nazionale delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile, i cui stanziamenti sono determinati annualmente con la legge di stabilità, e dell'eventuale integrazione delle predette dotazioni nel rispetto della trasparenza e della tracciabilità dei flussi finanziari.

La delega riguarderà infine la disciplina delle procedure finanziarie e contabili dei commissari delegati titolari di contabilità speciale (obblighi di rendicontazione, procedure di controllo successivo, subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale e nelle vicende contenziose o precontenziose sorte durante lo stato di emergenza e in relazione a quest'ultimo); disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati; ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali; modalità di partecipazione del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.

I decreti legislativi provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto: dell'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile; dell'individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, ai fini della più efficace ed effettiva attribuzione delle connesse responsabilità gestionali ed amministrative; raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica; omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei

codici convenzionali adottati dal Servizio nazionale della protezione civile per classificare e per gestire le diverse attività di protezione civile, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile; individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione, e alla capacità dei territori di farvi fronte, per parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati; ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge n. 225 del 1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica; introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi; integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione Europea; invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Mino TARICCO (PD), evidenzia la necessità di prevedere che i gruppi locali di protezione civile esercitino delle attività a vantaggio delle piccole comunità e dei territori montani e marginali, essendo gli unici che dispongono degli opportuni mezzi e strutture. Preannunzia quindi che, nell'ambito della discussione in Aula che si terrà presumibilmente in settembre, verranno presentati degli emendamenti in tal senso.

Marco CARRA (PD), nell'apprezzare la bontà del provvedimento in titolo, auspica che esso possa essere approvato nel più breve tempo possibile, in vista dell'esigenza di uniformare le molteplici norme ad oggi in vigore in materia di protezione civile, sia per quanto riguarda l'ambito fiscale che quello relativo alla gestione delle emergenze. Richiama inoltre la necessità di una legge quadro che faccia da punto di riferimento per tutto il territorio

nazionale; menziona al riguardo la difficile gestione del post-terremoto del 2012, in cui si sono visti tre commissariamenti (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), con profonde differenze tra l'uno e l'altro per quanto riguarda i risultati conseguiti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si associa a quanto affermato dall'onorevole Carra.

Il viceministro Andrea OLIVERO manifesta apprezzamento per la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), ricordando che per ben due volte, nel corso delle due ultime settimane, è accaduto che il parere sia giunto a conoscenza dei membri della Commissione all'ultimo minuto, obietta che ciò impedisce una matura valutazione di quanto da decidersi. Preannunzia dunque un orientamento di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice, che rispecchia il voto che verrà espresso anche in VIII Commissione sul provvedimento complessivo. Lamenta infine l'impossibilità di poter condurre un'attività di opposizione costruttiva e migliorativa.

Mino TARICCO (PD) evidenzia l'importanza del provvedimento in titolo, che potrà in essere una struttura di intervento in grado di presidiare il territorio, tanto più preziosa viste le molteplici emergenze in atto. Preannunzia dunque il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Monica FAENZI (FI-PdL), a nome del proprio gruppo, afferma di condividere le linee guida del provvedimento in discussione e preannunzia un voto favorevole.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) sottolinea l'importanza del provvedimento e preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dei deputati Catanoso e Venittelli.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (Nuovo testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti).

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

premessi che:

l'accentuarsi di fenomeni climatici e meteorologici sempre più esasperati rende il ruolo della protezione civile sempre più strategico, anche per un comparto produttivo quale quello agricolo;

la delega modifica e integra disposizioni legislative nei seguenti ambiti: nella definizione delle attività di protezione civile articolate in attività di previsione,

prevenzione e mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi; organizzazione di un sistema policentrico; attribuzione delle funzioni di protezione civile ai diversi ambiti statutari distinguendo le funzioni di carattere politico, quelle amministrative, differenziando le responsabilità, compiti e poteri autoritativi; partecipazione e collaborazione delle università e degli enti ed istituti di ricerca alle attività di protezione civile; istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani comunali di protezione civile e altre norme per l'ottimale funzionamento della protezione civile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.